

Comune di Noviglio

Regolamento per l'installazione e l'utilizzo di impianti di videosorveglianza del territorio comunale



Approvato con Delibera Consiglio Comunale n° 58 del 30 novembre 2005

Indice:

•	Art.	1	Finalità	
•	Art.	2	Caratteristiche tecniche dell'impianto	
•	Art.	3	Sala di controllo	
•	Art.	4	Responsabile della gestione e del trattamento dei dati	
•	Art.	5	Persone autorizzate ad accedere alla sala di controllo	
•	Art.	6	Nomina degli incaricati e dei preposti – Gestione	
•	Art.	7	Accesso ai sistemi e parole chiave	
•	Art.	8	Principi di pertinenza e di non eccedenza	
•	Art.	9	Accertamenti di illeciti ed indagini di autorità	
•	Art.	10	Conservazione delle immagini e custodia dei supporti	
•	Art.	11	Informativa ai cittadini	
•	Art.	12	Disposizioni attuative	

Articolo 1 - Finalità

1. Le finalità che il Comune di Noviglio intende perseguire con il progetto di videosorveglianza sono quelle rispondenti alle funzioni istituzionali demandate all'ente, in particolare dal D.Lgs.18 agosto 2000, n. 267, dal D.P.R. 24 luglio 1977, n. 516, dalla legge regionale 14 aprile 2003, n. 4 (riordino e riforma della disciplina regionale in materia di polizia locale e sicurezza urbana), nonché dallo Statuto e dai regolamenti comunali e secondo i limiti sanciti dal D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e disposizioni correlate.

2. La disponibilità tempestiva di immagini e dati presso il settore della Polizia Locale costituisce inoltre uno strumento di prevenzione e di razionalizzazione nell'azione della polizia stessa.

3. Gli impianti di videosorveglianza, in sintesi, sono finalizzati:

- a) ad assicurare maggiore sicurezza ai cittadini;
- b) a tutelare il patrimonio;
- c) al controllo delle aree di maggiore rischio;
- d) al monitoraggio del traffico;

tutelando in tal modo le persone che più necessitano di attenzione (bambini, giovani e anziani) e le zone che più necessitano di un elevato grado di sicurezza (piazza centrale del paese, ambiti circostanti cimitero, centro ricreativo, edificio comunale, ufficio postale ecc.), nonché l'abitato del Comune ed il suo ambiente. Gli interventi opportuni per raggiungere le finalità predette possono essere rafforzati anche grazie al monitoraggio in tempo reale del traffico e del territorio urbano.

Articolo 2 – Caratteristiche tecniche dell'impianto

1. Il sistema si compone di una rete di comunicazione dati, basata su tecnologie miste, via etere e su fibra ottica, e di telecamere connesse alla sala controllo posta presso il settore della Polizia Locale.

2. Il sistema è a circuito chiuso e i relativi elaboratori non sono interconnessi con altri sistemi, archivi o banche dati, né accessibili da altre periferiche.

3. Il sistema registra su disco fisso accessibile con parola chiave (Password) in carico al responsabile di Polizia Locale.

4. Al fine di una più efficace azione della videosorveglianza il sistema del Comune potrà essere integrato con quello di Comuni facenti parte la convenzione per il servizio serale e notturno di Polizia Locale, anche al fine di ottimizzare la risorsa e ripartirne le

spese di gestione.

Articolo 3 – Sala di controllo

1. La sala di controllo è ubicata presso la Centrale Operativa del settore della “Polizia Locale” in idoneo locale.
2. Previa convenzione di cui al precedente art. 2, comma 3, la sala operativa ed i suoi impianti potranno essere messi a disposizione per eguali finalità di Comuni convenzionati.

Articolo 4 - Responsabile della gestione e del trattamento dei dati

1. Il responsabile della gestione e trattamento dei dati nell’ambito del settore della Polizia Locale, ai sensi del D.Lgs. 196/03, è individuato, nella persona del responsabile del settore stesso, sulla base del decreto del Sindaco.
2. Il responsabile vigila sull’utilizzo dei sistemi e sul trattamento delle immagini e dei dati, in conformità agli scopi perseguiti dal Comune ed alle altre disposizioni normative che disciplinano la materia ed in particolare alle eventuali disposizioni impartite dall’Autorità Garante per la protezione dei dati personali.
3. Egli custodisce le chiavi per l’accesso ai locali della centrale di controllo, nonché le parole-chiave per l’utilizzo dei sistemi.
4. Ai fini dell’esercizio dei diritti di cui a D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, il cittadino potrà rivolgersi al responsabile della gestione e del trattamento dei dati, presso il settore della “polizia locale”, secondo le modalità e la procedura prevista dall’art. 17 del D.P.R. 31 marzo 1998, n. 501 e successive modifiche.

Articolo 5 – Persone autorizzate ad accedere alla sala di controllo.

1. L’accesso alla sala di controllo è consentito solamente al responsabile della gestione e del trattamento e agli incaricati addetti ai servizi, di cui ai successivi articoli 5 e 6.
2. Eventuali accessi di persone diverse da quelli innanzi indicate devono essere autorizzati, per iscritto, dal responsabile come individuato con decreto del Sindaco.
3. E’ consentito inoltre l’accesso, senza necessità di alcuna autorizzazione o comunicazione scritta, al Sindaco o all’Assessore da lui delegato, ai fini del controllo sull’esatto adempimento delle prescrizioni contenute nel presente regolamento e nelle norme sulla tutela, protezione e trattamento dei dati personali.
4. Possono essere autorizzati all’accesso solo incaricati di servizi rientranti nei compiti istituzionali dell’ente di appartenenza e per scopi connessi alle finalità di cui al presente regolamento, nonché il personale addetto alla manutenzione degli impianti ed alla pulizia dei locali.
5. Il Responsabile della gestione e del trattamento impartisce idonee istruzioni atte ad evitare assunzioni o rilevamento di dati da parte delle persone autorizzate all’accesso per le operazioni di manutenzione degli impianti e di pulizia dei locali.
6. Gli incaricati dei servizi di cui al presente regolamento vigilano sul puntuale rispetto delle istruzioni e sulla corretta assunzione di dati pertinenti e non eccedenti rispetto allo scopo per cui è stato autorizzato l’accesso.
7. Nei locali della sala operativa è tenuto il registro degli accessi, su cui saranno annotate, a cura di uno degli incaricati, l’identità della persona, gli orari di entrata e di uscita, e quant’altro necessario all’identificazione del soggetto, dello scopo dell’accesso, dei dati eventualmente assunti e la sottoscrizione dell’incaricato che ha effettuato la vigilanza di cui al comma precedente.
8. Il soggetto autorizzato dovrà compilare e sottoscrivere apposita scheda contenente i dati previsti dal registro.

Articolo 6 – Nomina degli incaricati e dei preposti. Gestione dell’impianto di videosorveglianza

1. Il responsabile designa e nomina gli incaricati ed i preposti in numero sufficiente a garantire la gestione del servizio di videosorveglianza nell'ambito del personale assegnato al settore della polizia locale, in servizio con contratto di lavoro.
2. Gli incaricati andranno nominati tra gli ufficiali ed agenti di Polizia Giudiziaria del settore della "polizia locale".
3. I preposti andranno nominati tra gli agenti che per esperienza, capacità ed affidabilità forniscano idonea garanzia nel pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento e sicurezza dei dati.
4. La gestione dell'impianto di video sorveglianza è riservata agli organi di polizia locale.
5. Con l'atto di nomina ai singoli preposti saranno affidati i compiti specifici e le puntuali prescrizioni per l'utilizzo dei sistemi.
6. In ogni caso, prima dell'utilizzo degli impianti, essi saranno istruiti al corretto uso dei sistemi, sulle disposizioni della normativa di riferimento e sul presente regolamento.
7. Nell'ambito degli incaricati, verranno designati, con l'atto di nomina, i soggetti cui è affidata la custodia e conservazione delle password e delle chiavi di accesso alla sala operativa.

Articolo 7 – Accesso ai sistemi e parole chiave

1. L'accesso ai sistemi è esclusivamente consentito al responsabile, agli incaricati ed ai preposti indicati negli articoli 5 e 6.
2. Ciascuno di essi è dotato di un numero identificativo personale e di una chiave di accesso o password personale, di cui è responsabile per la custodia, la conservazione la assoluta riservatezza.
3. Gli incaricati ed i preposti, previa comunicazione scritta al responsabile, potranno autonomamente variare la propria password.

Articolo 8 – Principi di pertinenza e non eccedenza

1. Nel rispetto dei principi fondamentali sanciti dal D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, a tutela della riservatezza delle persone rispetto al trattamento dei dati personali, applicabile anche alle attività di videosorveglianza, ed in particolare di quello della pertinenza e non eccedenza dei dati trattati rispetto agli scopi perseguiti, le telecamere saranno installate in modo tale da limitare l'angolo visuale delle riprese, evitando, quando non indispensabili come nell'ipotesi di cui al successivo art. 9, immagini dettagliate, ingrandite o dettagli non rilevanti per non consentire la ripresa dei tratti somatici delle persone e di qualunque altro dettaglio idoneo alla loro identificazione,
2. E', comunque, vietato divulgare o diffondere immagini, dati e notizie di cui si è venuti a conoscenza nell'utilizzo degli impianti, nonché procedere a qualsiasi ingrandimento delle immagini al di fuori dei casi regolati dal presente regolamento.
3. E' vietato utilizzare le immagini che anche accidentalmente dovessero essere assunte, per finalità di controllo anche indiretto sull'attività professionale dei dipendenti, secondo il disposto dell'art. 4 della legge 20 maggio 1970, n. 300 (Statuto dei Lavoratori), e ferma restando la procedura prevista dal medesimo articolo.

Articolo 9 – Accertamenti di illeciti ed indagini di autorità giudiziarie e di polizia.

1. Ove dovessero essere rilevate immagini di fatti identificativi di ipotesi di reato o di eventi rilevanti ai fini della sicurezza pubblica o della tutela ambientale l'incaricato della videosorveglianza provvederà a darne immediata comunicazione agli organi competenti.
2. In tali casi, in deroga alla puntuale prescrizione delle modalità di ripresa di cui al precedente articolo 8, l'incaricato procederà agli ingrandimenti della ripresa delle immagini strettamente necessari e non eccedenti allo specifico scopo perseguito ed alla

registrazione delle stesse su supporti magnetici.

3. Alle informazioni raccolte ai sensi del presente articolo possono accedere solo gli organi di Polizia e l'Autorità Giudiziaria.

4. Gli apparati potranno essere utilizzati anche in relazione ad indagini di Autorità Giudiziaria o di organi di Polizia.

Articolo 10 – Conservazione delle immagini e custodia dei supporti magnetici ed ottici.

1. La registrazione digitale avviene su disco fisso e la cancellazione dei dati memorizzati avviene automaticamente al riempimento del disco stesso per lasciare spazio a nuova registrazione.

2. Sarà tenuto a cura dei soggetti predetti idoneo registro in cui dovranno essere annotati:

- la data di registrazione e quella dell'eventuale cancellazione di immagini copiate su altra unità disco;
- la firma degli incaricati che hanno effettuato operazioni normate dal presente regolamento.

3. Le registrazioni sono messe a disposizione dell'Autorità Giudiziaria o di altre pubbliche Autorità solo in presenza di provvedimenti da queste emanati.

4. La conservazione delle immagini è limitata alle dimensioni del suddetto disco fisso che comunque non potrà essere memorizzata per un periodo superiore ai 7 giorni. Per peculiari esigenze tecniche o per la particolare rischiosità dell'attività svolta, tale termine può essere prolungato copiando le immagini oggetto di verifica o indagine. A tali prescrizioni i titolari dei trattamenti devono sottostare. Eventuali deroghe potranno essere disposte con provvedimento motivato. In ogni caso, il termine di conservazione delle immagini non può mai superare i sette giorni.

Articolo 11 – Informativa ai cittadini

1. I cittadini verranno informati a mezzo di cartelli posti nelle immediate vicinanze degli apparecchi che è in funzione il servizio di videosorveglianza per gli scopi e con le finalità di cui all'art. 1 del presente regolamento, nonché l'indicazione della struttura cui potranno rivolgersi per l'esercizio dei diritti di cui al D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196.

2. A cura degli organi comunali potranno essere previste altre forme di pubblicità ed informazione periodica.

Articolo 12 – Disposizioni attuative

1. Il presente regolamento si colloca nella cornice normativa relativa allo svolgimento delle funzioni istituzionali dell'ente, ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, con particolare riferimento all'art. 134 (in materia di videosorveglianza), e rappresenta il disciplinare d'uso dei servizi e verrà notificato all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali di cui al predetto D.Lgs. n. 196.